



Prot. 17614 del 27/4/2020

Alla Regione del Veneto
Politiche dell'Agricoltura, Caccia, Pesca e Bonifica
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901
30123 VENEZIA
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Oggetto: parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2020-2021.

Come da Vostra richiesta di cui all'oggetto, si trasmette il relativo parere.

Distinti saluti.

Responsabile Servizio
Coordinamento Fauna Selvatica

(Dott. Piero Genovesi)

Regione del Veneto-A.O. Giunta Regionale n.prot. 168608 data 27/04/2020, pagina 1 di 14





Oggetto: parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2020-2021.

Responsabili dell'istruttoria: Dott. Francesco Riga (Tel. 06-5007.2644 - e-mail: francesco.riga@isprambiente.it) e Dott. Alberto Sorace (Tel. 06-5007.2641 - e-mail: alberto.sorace@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta inviata da codesta Amministrazione con nota n. 122462 del 16 marzo 2020 ed avendo esaminato la proposta di calendario venatorio regionale inviata, si comunica quanto segue.

Anzitutto pare opportuno evidenziare come la vigente normativa nazionale attribuisca alle Regioni e alle Province Autonome facoltà normativa per quanto concerne la gestione e la tutela faunistica in conformità alla L. 157/92, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie (art. 1, c 3, L. 157/92). In questo ambito le Amministrazioni redigono, con cadenza annuale, il calendario venatorio, importante strumento di programmazione faunistico-venatoria, sentito il parere di questo Istituto (art. 18, c. 4, L. 157/92).

Tuttavia occorre osservare come le tematiche più generali attinenti alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla conservazione della natura e della biodiversità, rimangano di esclusiva pertinenza statale (art. 117, secondo comma, lettera s) Cost.). Da ciò deriva che nell'ambito dell'espressione di un parere su un provvedimento complesso, articolato ed importante sotto il profilo della conservazione della natura quale è il calendario venatorio regionale, che prevede una serie di prescrizioni, di vincoli ma anche di concessioni che possono indurre effetti non secondari sulla gestione e la conservazione di diversi *taxa*, lo scrivente Istituto ritenga opportuno e doveroso esprimere valutazioni critiche nei casi in cui ciò possa costituire un possibile nocumento allo stato di conservazione di determinate entità faunistiche a partire da quelle che già versano in condizioni non soddisfacenti. Ciò anche in forza della necessità di definire parametri uniformi di protezione e gestione della fauna la cui disciplina è ascrivibile alla potestà esclusiva dello Stato.

Va altresì evidenziato come lo stato di conservazione di uno stesso *taxon* possa in alcuni casi risultare anche significativamente diverso in relazione all'ambito distributivo considerato (globale, europeo, nazionale, regionale) anche in dipendenza di specifici flussi migratori nel caso degli uccelli migratori. In queste situazioni la valutazione in ordine alla cacciabilità deve tenere conto di una pluralità di fattori e di tendenze non solamente circoscritti all'ambito locale.

Di seguito vengono espresse valutazioni su alcuni temi inerenti il calendario venatorio prospettato dalla Regione del Veneto che, a parere di questo Istituto, non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico. Per ciascun tema considerato si evidenziano le motivazioni che danno adito a perplessità e si suggeriscono le modifiche ritenute opportune.

L'espressione di un parere favorevole al calendario venatorio regionale da parte di questo Istituto è pertanto subordinata al recepimento da parte della Regione delle indicazioni di seguito esplicitate. Invece le questioni non trattate o non commentate in questa sede vanno considerate condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.





UCCELLI

Norme e documenti di riferimento

Per quanto riguarda le indicazioni di carattere generale circa le specie cacciabili, i periodi cacciabili, nonché le modalità del prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carne, ISPRA si richiama al documento *“Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”* trasmesso alle Amministrazioni con nota prot. n. 25495 del 28/7/2010. Tale documento è stato redatto sulla base delle informazioni scientifiche direttamente raccolte dall'Istituto e di quelle disponibili in letteratura, seguendo criteri generali di tutela della fauna richiamati dal quadro normativo vigente ed adottando un doveroso principio di precauzione che subordina l'attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche che rappresentano un bene rinnovabile ma non inesauribile a disposizione dell'intera collettività (legge 157/92, art. 1). In questo quadro generale, particolare attenzione viene riservata alle categorie di interesse (EN, VU, NT) delle *Red List of Birds* mondiali, europee ed italiane. Va peraltro considerato che, per alcuni *taxa*, lo stato di conservazione riportato nelle tabelle allegate alla sopramenzionata Guida può risultare non aggiornato avendo subito modifiche intervenute nel corso degli anni. In particolare lo stato di conservazione delle diverse specie in Europa (SPEC) è stato aggiornato recentemente con il documento di BirdLife International (2017) *European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities*. Di ciò ovviamente si è tenuto conto.

Come è noto la legge 157/92, così come modificata dall'art. 42 della Legge comunitaria 2009, vieta l'esercizio venatorio durante il ritorno al luogo di nidificazione, nonché durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli (art. 18, comma 1bis), coerentemente con il dettato della Direttiva 2009/147/CE. A tale riguardo per la formulazione del parere si è fatto riferimento al documento *“Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU”* (versione 2014), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono definiti i periodi di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno degli Stati membri.

Si è inoltre tenuto conto delle indicazioni contenute nella *“Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”*.

Si rammenta altresì che le limitazioni temporali all'apertura dell'attività venatoria alla **Tortora selvatica** sono state indicate dal Ministero dell'Ambiente con nota n. 14687 del 3 luglio 2018 e che l'art. 18, c 2, della L. 157/92 prevede che l'autorizzazione alla pre-apertura alla caccia in data precedente alla terza domenica di settembre sia condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori da parte delle Amministrazioni competenti.

Infine, per quanto riguarda la data di inizio della migrazione prenuziale di Tordo bottaccio e Cesena, si è tenuto conto delle valutazioni espresse con nota ISPRA prot. 12006 del 13.03.2017, nonché della più recente comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inviata ad ISPRA con nota n. 4666 del 4 marzo 2019.

Alla luce dei dati e delle considerazioni di cui ai riferimenti sopra indicati, si evidenzia quanto segue.





Specie cacciabili

Visto lo stato di conservazione sfavorevole del **Combattente** (SPEC 2 con andamento della popolazione europea in decremento (*BirdLife International* 2017), l'assenza di monitoraggi sull'andamento delle popolazioni migratrici attraverso il territorio regionale e nazionale, tenuto altresì conto che il trend delle osservazioni di individui appartenenti a questa specie, registrato in alcuni siti chiave, ha mostrato una flessione molto consistente negli ultimi anni (si veda al riguardo la sopracitata Guida alla stesura dei calendari venatori), a giudizio di questo Istituto il prelievo venatorio del Combattente non dovrebbe essere autorizzato, come peraltro già previsto nei siti Natura 2000 ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007.

Inoltre, stante il rischio di confusione con la Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) e al fine di prevenire l'abbattimento accidentale di esemplari di questa specie che versa in uno stato di conservazione critico (SPEC 1), coerentemente con quanto previsto nei siti Natura 2000 ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, questo Istituto ritiene che debba essere introdotto un regime di sospensione della caccia alla **Moretta**.

Apertura della caccia prima dell'1 ottobre

In merito alla prevista apertura della caccia alla terza domenica di settembre (20 settembre 2020) per le specie **Beccaccia, Tordo bottaccio, Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Alzavola, Mestolone, Moriglione, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Pavoncella, Cesena, Tordo sassello, Starna, Fagiano e Quaglia**, questo Istituto ritiene idonea un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina all' 1 ottobre. Ciò ha la finalità di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. Inoltre in tal modo si favorirebbe un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria.

Nulla osta all'apertura anticipata della caccia a **Colombaccio, Merlo, Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera e Cornacchia grigia**. Per queste specie, come già riportato dalla bozza di calendario venatorio, il prelievo dovrà essere previsto esclusivamente nella forma dell'appostamento durante tutto il mese di settembre.

Per quanto riguarda la **Tortora selvatica** si evidenzia che questa specie è indicata come in precario stato di conservazione (SPEC 1 in *BirdLife International*, 2017). Nelle more del completamento del piano d'azione europeo sulla specie [Fisher, Ashpole, Scallan, Carboneras, e Proud (compilers). 2018 - *International Single Species Action Plan for the conservation of the European Turtle-dove Streptopelia turtur* (2018 to 2028). European Commission Technical Report xxx-2018], che potrà fornire indicazioni più dettagliate circa le necessarie misure di conservazione da considerare, e della definizione di un piano nazionale di gestione della specie predisposto da ISPRA e prodotto al Ministero competente, questo Istituto ritiene accettabile, in recepimento di quanto indicato dal Ministero dell'Ambiente con nota n. 14687 del 3 luglio 2018, prevedere un prelievo della specie per la stagione venatoria in esame con esclusione della preapertura (quindi a partire dal 20 settembre 2020) e prevedendo un carniere giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 5 e 20 capi per cacciatore





nella forma esclusiva della caccia da appostamento.

Tempi di chiusura della caccia

L'inizio della migrazione prenuziale della **Beccaccia**, indicata nel documento "Key Concepts", corrisponde alla II decade di gennaio. Tenuto conto della forte pressione venatoria a cui è sottoposta la specie, ma soprattutto in considerazione della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la Beccaccia nella seconda metà dell'inverno in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie, coerentemente con le prescrizioni in materia derivanti dalla Direttiva 2009/147/CE, la chiusura della caccia al 31 dicembre. Un'eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio va subordinato alla corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità che prevedano la razionale pianificazione del prelievo a partire dall'analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante le fasi di svernamento e di migrazione prenuziale attraverso l'impiego di personale qualificato. Si ritiene inoltre necessario che codesta Amministrazione preveda l'introduzione di un efficiente e rapido sistema di sospensione anticipata del prelievo della Beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo invernale di svernamento (ondate di gelo) secondo le modalità previste dal "Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi" messo a punto da questo Istituto a supporto delle Amministrazioni competenti (allegato n. 1).

La chiusura della stagione venatoria per l'intera avifauna acquatica (**Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Alzavola, Mestolone, Moriglione, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Pavoncella**) dovrebbe avvenire al 20 di gennaio 2021 non solo per le specie per le quali la migrazione pre-nuziale inizia alla III^a decade di gennaio ma per tutta la comunità ornitica delle zone umide. Ciò al fine di evitare rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria, come indicato nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (par. 2.6). Le zone umide sono infatti generalmente frequentate da un numero piuttosto elevato di specie e la caccia provoca inevitabilmente un disturbo anche alle specie non oggetto di attività venatoria, con il rischio di determinare l'abbandono temporaneo dell'area da parte di tali specie. Tale fenomeno ha una maggiore incidenza quando avviene nei confronti di specie in migrazione, per le quali le zone umide rappresentano aree chiave per la sosta ed il foraggiamento durante la migrazione. Il principio che sancisce la tutela delle popolazioni europee, con una maggiore attenzione ai periodi di migrazione prenuziale, implica in Italia la necessità di uniformare le date di chiusura della caccia per tale gruppo di specie particolarmente sensibile al disturbo causato dall'attività venatoria e l'interruzione della stessa presso le zone umide dalla III decade di gennaio, periodo durante il quale tali aree iniziano ad essere interessate dal passaggio di migratori.

Le indicazioni sopra riportate circa la chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica appaiono particolarmente importanti per il **Moriglione**, stante lo status di conservazione della specie a scala europea, indicato come vulnerabile nelle recenti valutazioni condotte da Birdlife e classificata come SPEC 1. Inoltre, l'Italia riveste un ruolo rilevante per la conservazione di questa specie, in quanto il nostro Paese ospita una percentuale significativa della popolazione svernante europea di Moriglione (4%) (BirdLife International, 2017).





Informazioni recenti indicano che la popolazione di Moriglione è diminuita rapidamente nella maggior parte del suo areale ed è stata inserita quindi nella categoria Vulnerabile della Lista Rossa IUCN. Tuttavia nelle valutazioni riportate in dettaglio nella scheda specifica (www.iucnredlist.org/details/) si evince che la pressione venatoria non risulta essere un fattore di maggiore criticità per tale specie. Ad ogni modo le azioni di conservazione evidenziano l'importanza di un accurato monitoraggio dei carnieri per disporre di informazioni che possano garantire un prelievo sostenibile sul Moriglione. Si ritiene importante che queste indicazioni vengano seguite anche in Italia, dove la tendenza decennale della popolazione della specie svernante risulterebbe in calo moderato (-3,9% all'anno) come pure quello di lungo periodo (-1,5%) (Zenatello *et al.* 2014), meno accentuato di quello registrato per la popolazione svernante europea (30-49% in 22,8 anni; <http://www.iucnredlist.org/details/22680358/0>). Al riguardo va tuttavia tenuto conto delle differenze nei metodi utilizzati per l'analisi del *dataset* europeo e di quello italiano.

Anche la **Pavoncella** sta diminuendo a un tasso abbastanza rapido; la specie è classificata come quasi minacciata nella *Global Red List IUCN* nonché classificata SPEC 1 da *BirdLife International*, anche se la caccia non viene considerata un fattore di minaccia principale per questo limicolo (<http://www.iucnredlist.org/details/22693949/0>). Inoltre, *BirdLife International* non inserisce l'Italia tra le nazioni che hanno una particolare responsabilità per la conservazione della specie (*BirdLife International*, 2017). Tuttavia, le azioni di conservazione indicate per la specie includono anche la riduzione della pressione venatoria e la raccolta di affidabili stative sui carnieri. Il trend della popolazione svernante in Italia, che in passato era di aumento consistente (+7,7% all'anno), nell'ultimo decennio indica ancora un moderato incremento (+2,1%) e lo stesso si rileva sul lungo periodo (+5,1%) (Zenatello *et al.* 2014).

Peraltro a seguito della valutazione di uno stato di conservazione sfavorevole, Moriglione e Pavoncella sono state inserite nella colonna A degli allegati all'Accordo AEWA e il Ministero dell'Ambiente, con la recente nota inviata con protocollo n. 0016169 del 9 luglio 2019, ha invitato le Regioni a escludere il Moriglione e la Pavoncella dai rispettivi calendari venatori regionali. La nota riporta inoltre le indicazioni CE ossia che "*Laddove gli Stati membri intendessero proseguire l'attività venatoria dovranno definire e applicare specifici piani d'azione inclusa una gestione adattativa del prelievo, in relazione a ciò non potendo considerarsi sufficiente il piano multi specie "International Multi-Species Action Plan for the Conservation of Breeding Waders in Wet Grassland Habitats in Europe", inclusivo della pavoncella.*

Al momento lo scrivente Istituto non ritiene si renda necessaria la sospensione della caccia a Moriglione e Pavoncella a condizione che vengano chiaramente previsti nel redigendo calendario venatorio regionale i massimali di cerniere di 2/10 capi giornalieri e stagionali per il Moriglione e di 5/25 capi giornalieri e stagionali per la Pavoncella. Ciò in attesa dell'elaborazione da parte di ISPRA dei Piani di gestione previsti per il corrente anno. Appare comunque necessario che nel frattempo codesta Amministrazione realizzi un attento monitoraggio dei prelievi effettuati di Moriglione e Pavoncella, anche al fine di programmare una corretta gestione venatoria delle due specie ed anticipi il termine del prelievo al 20 gennaio 2021.

Per quanto concerne il prelievo di **Cesena** e **Tordo sassello**, i periodi di apertura della caccia indicati all'art. 18, comma 1 della legge 157/92 non risultano compatibili con i limiti temporali indicati nel documento "*Key Concepts*", secondo il quale la data di inizio migrazione prenuziale corrisponde alla II decade di gennaio per la prima specie e alla III^a decade per il





Tordo sassello. Si evidenzia tuttavia che recenti valutazioni tecniche condotte da ISPRA indicano che la data di inizio migrazione può risultare anticipata di una decade rispetto ai limiti indicati dal "Key Concepts" ma che si possa ipotizzare che la data di inizio dei movimenti di ritorno possa risultare posticipata proprio in relazione all'utilizzo condiviso dei dati raccolti nei vari Paesi mediterranei (si veda la nota ISPRA n. 12006/2017). Lo scrivente Istituto ritiene pertanto idonea l'adozione di un'unica data di chiusura per Cesena e Tordo sassello coincidente con il 20 gennaio 2020.

Per quanto riguarda la **Starna**, specie SPEC 2 secondo *Bird Life International* (2017) e il **Fagiano** si ritiene che il prelievo venatorio negli ATC e nelle AFV non debba protrarsi oltre il 30 novembre 2019. La caccia alla Starna nel corso dell'intero arco temporale di prelievo e l'eventuale prolungamento della caccia al Fagiano oltre il 30 novembre, vanno subordinati alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, la stima dell'incremento utile annuo e, in caso favorevole, la predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi.

Si ricorda che in data 15 febbraio 2018 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni lo schema del "Piano di gestione nazionale per l'**Allodola**" reperibile sul sito <http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-lallodola-551043/>. Pertanto, si invita codesta Amministrazione ad adottare le misure previste in tale piano.

Si ricorda, inoltre, che la **Coturnice**, a causa del decremento osservato a livello europeo, viene attualmente classificata come SPEC 1 (cfr. Staneva e Burfield, 2017) e che, anche per questa specie, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato lo schema del piano di gestione (<http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-la-coturnice-551042/>). Si suggerisce, pertanto, di adottare le misure previste in questo piano, al fine di assicurare la sostenibilità del prelievo della specie.

La **Quaglia**, specie migratrice regolare e svernante localizzata in Italia prevalentemente nelle regioni centrali e meridionali, è attualmente inclusa nella categoria SPEC 3 ("in declino a livello europeo") ("European birds of conservation concern", BirdLife International, 2017). Permane pertanto la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie prevedendo la chiusura della caccia al 31 ottobre 2020 e l'adozione di un carniere massimo giornaliero e stagionale rispettivamente pari a 5 e 25 capi per cacciatore.

Arco temporale massimo

Come è noto i termini entro i quali esercitare il prelievo venatorio possono essere modificati ma devono comunque rientrare entro gli archi temporali massimi riportati all'art. 18, c 1 e 2, della L. 157/92. Nel caso dei Corvidi (Cornacchia grigia e nera, Gazza e Ghiandaia), e il Colombaccio per i quali codesta Regione prevede l'inizio della caccia il 2 settembre, il prelievo dovrà cessare il 13 gennaio 2021. Si può prevedere il prelievo di Cornacchia grigia e nera, Gazza e Ghiandaia fino al 10 febbraio nel caso in cui la caccia a questi Corvidi iniziasse l'1 ottobre. Infatti a giudizio di questo Istituto l'arco temporale va inteso come il periodo intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno di caccia ad una determinata specie a prescindere dal numero di giornate di caccia in esso comprese. In questo senso già l'Istituto si era espresso con nota n. 30437 del 17 settembre 2010.





FORME DI CACCIA

Dal 21 gennaio 2021 l'attività venatoria a Corvidi va esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Considerando che tale periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci rupicoli, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli.

Caccia a fauna acquatica in forma vagante in gennaio

La caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio è consentita a **Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia e Pavoncella** limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi.

Giornate di caccia alla migratoria aggiuntive nel periodo 1 ottobre - 30 novembre

La prevista concessione delle giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1 ottobre - 30 novembre nel territorio soggetto a gestione programmata della caccia potrebbe determinare un aumento non trascurabile della pressione venatoria nei confronti delle specie migratrici. Per tale ragione si ritiene opportuno che eventuali decisioni in tal senso siano assunte solo previa verifica della compatibilità con le esigenze di conservazione delle popolazioni sottoposte a prelievo.

L'attuazione di forme corrette di gestione dell'avifauna migratrice comporta la necessità che le Amministrazioni promuovano analisi efficaci delle statistiche venatorie per valutare l'impatto del prelievo venatorio nei confronti delle singole specie di migratori cacciabili. La concessione di cui trattasi, sancita dall'art. 18, comma 6, della legge 157/92, tende infatti a contemplare la possibilità di conservare determinate consuetudini locali di caccia ai migratori, considerato che nel periodo indicato si verifica genericamente un più intenso flusso migratorio. Tuttavia, alcune specie cacciabili sono attualmente indicate a livello europeo in flessione e considerate in cattivo stato di conservazione, per cui sarebbero richieste misure specifiche di controllo dell'impatto venatorio, segnatamente per la "deroga" di cui trattasi.

Al fine di quantificare l'entità della pressione venatoria esercitata sull'avifauna migratrice, conseguente alla concessione di giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1° ottobre - 30 novembre, è necessario poter disporre dei dati degli abbattimenti delle singole specie, relativi alle precedenti stagioni venatorie, distinguendo il prelievo ascrivibile alla concessione delle giornate aggiuntive di caccia da quello complessivo dell'intera stagione venatoria e dei due mesi interessati dalla "deroga".

Allo stato attuale, in assenza di elementi specifici di conoscenza sull'entità del prelievo esercitato in relazione all'andamento temporale dei flussi migratori, si ritiene che la deroga in questione non vada concessa in quanto non rispondente ad un opportuno principio di precauzione.





MAMMIFERI

Lagomorfi

Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1° ottobre per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della **Lepre comune**: è noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Per la specie inoltre andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri.

Tali indicazioni andrebbero anche applicate alle popolazioni di **Coniglio selvatico** naturalizzate nel passato, prevenendo comunque un'ulteriore espansione di tale specie para-autoctona per l'Italia.

UNGULATI

Caccia con il segugio.

Si ritiene opportuno evidenziare che il prelievo a carico dei Cervidi e Bovidi debbano essere effettuati per mezzo di tecniche di caccia individuale, alla cerca o all'aspetto, mediante l'utilizzo di armi a canna rigata ed ottiche adeguate e senza l'ausilio dei cani (con l'eccezione dell'utilizzo del cane da traccia per l'eventuale recupero dei capi feriti). Infatti, non si reputa condivisibile, anche in relazione alle finalità complessive di conservazione della fauna contenute nelle vigenti norme di settore (art. 1, legge 157/92) la scelta di permettere e sostenere l'esercizio della caccia al Capriolo con l'ausilio dei segugi (caccia tradizionale). Tale forma di caccia non è in grado di soddisfare i requisiti minimi necessari per una corretta realizzazione dei piani di prelievo basati su criteri di selettività, in termini di classi di sesso ed età, dei capi da prelevare, né di fornire sufficienti garanzie per quanto concerne la minimizzazione della quota di animali feriti e non recuperati.

Caccia con l'arco.

L'impiego dell'arco nel prelievo degli ungulati, se questo strumento è utilizzato in base a corretti principi e secondo una prassi adeguata, costituisce un valido mezzo alternativo all'impiego delle armi da fuoco per la caccia agli Ungulati, in quanto oltre all'innegabile efficacia terminale, offre una maggior certezza dell'identificazione dell'animale soggetto al prelievo, ha una ridotta invasività ambientale ed offre una sicurezza passiva totale.

Per l'adozione di questo tipo di caccia, risulta di particolare importanza la valutazione dei requisiti del cacciatore di selezione con l'arco, il quale oltre a seguire il medesimo percorso





previsto dalle attuali normative in materia di prelievi di selezione, deve integrare le sue conoscenze con un percorso specifico imperniato sugli aspetti salienti della caccia con l'arco. Di altrettanta rilevante importanza è la prova finale di tiro che, al pari della prova di sparo, dovrà mettere in evidenza le capacità del candidato arciere; tale prova potrà essere differenziata nelle distanze in base al tipo di arco utilizzato distinguendo in 15/20 metri le distanze richieste per arco ricurvo e 25/30 metri quelle richieste per arco *compound*.

Dal punto di vista operativo, la caccia con l'arco può essere all'aspetto o in forma vagante. Nella caccia all'aspetto si può optare per l'aspetto a terra oppure, in un contesto di maggiore sicurezza, utilizzando altane autorizzate, Anche in questo caso, come precedentemente evidenziato, la caccia ai Cervidi con l'arco dovrà essere utilizzata senza l'ausilio dei cani (ad eccezione dei cani da traccia per il recupero dei capi feriti).

Infine, si ritiene opportuno che le caratteristiche degli archi e delle frecce da utilizzare per la caccia degli ungulati vengano definite in uno specifico regolamento regionale.

VOLPE

Nel caso della **Volpe** si forniscono le seguenti indicazioni:

- prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore: i periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale, prevedendo comunque l'apertura al 1 ottobre;
- caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 1 ottobre – 31 gennaio;
- prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira nei periodi consentiti per la specie.

PRELIEVO NELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

Non si ravvisano elementi di natura tecnica e biologica che giustificano l'estensione del caniere delle specie Fagiano, Starna e Lepre comune all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie. L'ammontare quotidiano e stagionale di detto prelievo deve coincidere con quello previsto negli altri istituti in cui vige il regime di prelievo venatorio per le suddette specie.

PRELIEVO NELLE AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

L'inserimento della **Pernice rossa** *Alectoris rufa*, taxon alloctono per il Veneto, quale specie cacciabile nelle aziende agri-turistico venatorie, dove sono consentiti "l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento", si configura di fatto come un'introduzione in natura di una specie alloctona, pratica vietata ai sensi del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03 e rappresenta un'operazione non condivisibile sul piano biologico e tecnico. A tale riguardo si osserva che, nonostante gli individui rilasciati siano generalmente caratterizzati da una mortalità molto elevata, non si può escludere che una quota anche minimale di questi sopravviva e si riproduca come testimoniato dall'origine delle popolazioni di Pernice rossa oggi presenti in alcuni areali





italiani. Ciò comporta un concreto rischio di inquinamento genetico delle popolazioni di Coturnice che occorre evitare. La Red List IUCN 2017 indica tra i fattori di minaccia della Coturnice anche l'ibridazione con pernici rosse oggetto d'immissione (Barilani et al., 2007; Randi 2008) <http://www.iucnredlist.org/details/22678684/0> . Si evidenzia infine che la L. 116/2014 (art. 285, comma 12), ha modificato l'art. 2 della l. 157/92, introducendo un generale obbligo di eradicazione o controllo anche per le specie autoctone in parte del Paese e alloctone in altri contesti, come nel caso della Pernice rossa nel territorio regionale del Veneto. Pertanto andrebbe valutata l'opportunità di sviluppare programmi regionali e/o provinciali di controllo di questa specie.

La possibilità di rilascio di **quaglie d'allevamento** nelle Aziende agri-turistico-venatorie appare non condivisibile in quanto attualmente in Italia non vi sono allevamenti di Quaglia comune *Coturnix c. coturnix*, bensì allevamenti di Quaglia giapponese *Coturnix japonica* o loro ibridi. L'immissione in natura di quaglie giapponesi e soprattutto di esemplari ibridi, ancorché vietata dal D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03, rappresenta una minaccia per la conservazione della Quaglia comune. Va osservato, infatti, che tra i due *taxa* esistono evidenti differenze nel canto e nel comportamento migratorio. Inoltre, le quaglie giapponesi allevate appartengono a ceppi selezionati dall'uomo già da alcune centinaia di anni, tanto che correntemente queste quaglie vengono considerate in via di domesticazione ed hanno perso in larga misura il comportamento migratorio. Diversi studi recenti (Brichetti, P. and Fracasso, G. (2004), *Ornitologia italiana - Tetraonidae-Scolopacidae* Alberto Perdisa Editore, Bologna; Randi E. (2008), *Detecting hybridization between wild species and their domesticated relatives* Molecular Ecology pp. 285-293) dimostrano come le quaglie allevate, una volta immesse in natura, si ibridino con successo con la Quaglia comune. Immissioni consistenti e diffuse di quaglie giapponesi o di ibridi possono, quindi, determinare forme d'inquinamento genetico a carico delle popolazioni di Quaglia comune, dovute anche al fatto che, nonostante la mortalità degli individui rilasciati sia generalmente molto elevata, una quota dei soggetti immessi può sopravvivere e riprodursi. Ciò ha come conseguenza un peggioramento delle popolazioni di quaglia comune in termini di fitness e ripercussioni sulla loro capacità di sopravvivenza in natura, nonché l'alterazione dei loro comportamenti riproduttivi e di migrazione. Per quanto sopra discusso questo Istituto ritiene che l'immissione di quaglie giapponesi e loro ibridi vada esclusa.

PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO CANI

L'inizio dell'attività di addestramento cani alla terza domenica di agosto (16 agosto 2020) appare prematuro in quanto alcune specie non hanno ancora completato la fase riproduttiva o di dipendenza dei giovani. Si ritiene che un'accettabile soluzione di compromesso sia quella di posticipare l'addestramento degli ausiliari a partire dai primi giorni di settembre prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare occorre evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio dopo le ore 18).

Ai sensi dell'art. 19-bis del D.Lgs. n. 74/2017 inerente la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle *performances* organizzative, questo Istituto ha adottato un modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell'utente. Si chiede cortesemente a codesta Amministrazione di compilare il questionario inerente il gradimento dei servizi erogati da ISPRA in relazione alla presente pratica collegandosi al seguente link





<https://survey.isprambiente.it/index.php/585868?lang=it>), selezionando la struttura BIO-CFN, servizio erogato: Pareri tecnici.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL
PATRIMONIO FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE
DANNI E IMPATTI

(Dott. Roberto Cocchi)

n. 1 allegati
ASO-FR/lru
Rif. int. 12769/2020

Regione del Veneto-A. O. O. Giunta Regionale n. prot. 168608 data 27/04/2020, pagina 12 di 14





ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

PROTOCOLLO PER LA SALVAGUARDIA DELLE POPOLAZIONI SVERNANTI DELLA BECCACCIA IN OCCASIONE DI EVENTI CLIMATICI AVVERSI

Premessa

La legge n. 157/92 prevede il divieto di “cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate” e di “cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume”. Inoltre, “le Regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica ... per sopravvenute particolari condizioni ambientali ... o climatiche o per ... altre calamità.” Tuttavia, tranne per la neve e la copertura di ghiaccio delle zone umide, non si codificano le condizioni meteo-climatiche che debbono indurre le Amministrazioni ad adottare provvedimenti di sospensione dell'attività venatoria, in particolare per quanto riguarda la Beccaccia, specie molto sensibile sotto questo profilo in ragione delle proprie caratteristiche biologiche.

Si ritiene utile pertanto approfondire l'argomento e definire un protocollo operativo a supporto delle Amministrazioni competenti in materia, sulla falsariga di quanto avviene in Francia, così come risulta dal “Réseau Bécasse” dell'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (Observatoire d'alerte vague de froid de l'ONCFS, mai 2003).

Il presente Protocollo in pratica tende a definire il momento in cui le condizioni ambientali nelle aree di svernamento della Beccaccia (anche in relazione alle risposte comportamentali degli esemplari) possono essere considerati “a rischio” rispetto alla norma ed alle necessità di salvaguardia dei contingenti locali considerando anche la fedeltà ai siti di svernamento che caratterizza il comportamento spaziale di questa specie.

Impatto delle ondate di gelo

L'impatto delle ondate di gelo si ripercuote sulla fisiologia, sul comportamento e sulla dinamica di popolazione della Beccaccia (per approfondimenti si veda: Boos, 2000; 2005 e Duriez, 2003; 2004).

- *Impatto fisiologico* - Quando il peso di una Beccaccia cala sotto i 290 g essa ricava il 90% delle sue energie dai grassi di riserva; in caso di digiuno il tempo di sopravvivenza varia tra 4 e 11 giorni. Tra 290 e 240 g di peso degli esemplari la fonte di energia divengono le proteine e sotto i 240 g si ritiene che le proteine contribuiscano fino al 50% del fabbisogno energetico. A questo punto la sopravvivenza degli esemplari, continuando la condizione di digiuno, non supera 3 giorni.
- *Impatto comportamentale* - Con l'abbassamento delle temperature (non ancora definibile come “ondata di gelo”) le beccacce tendono a restare di notte nel bosco e comunque a limitare gli spostamenti al minimo indispensabile, concentrando l'attività soprattutto nella ricerca dell'alimento. Quando il freddo si intensifica compaiono comportamenti di concentrazione delle beccacce lungo i corsi d'acqua, con attività alimentare in pieno giorno e in luoghi inusuali. Inoltre, si verificano spostamenti consistenti verso zone climaticamente più miti (spostamenti che comportano un cospicuo dispendio energetico). Tuttavia, talune beccacce restano sul posto ad affrontare il gelo nelle aree ove di norma la durata media dei periodi di gelo non si protrae per



**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

più di una settimana (periodo di penuria alimentare che possono riuscire a superare, sia pure con le conseguenze ed i rischi sopra accennati).

- *Impatto sulla dinamica di popolazione* – Con il prolungarsi delle ondate di gelo si possono verificare mortalità superiori alla norma, benché manchino a livello europeo evidenze oggettivamente dimostrate, rispetto ad una specie che comunque risulta vulnerabile durante lo svernamento, soprattutto se a tali condizioni si somma il prelievo ed il disturbo venatorio.

Protocollo operativo

Criteri per la definizione della condizione “ondata di gelo”:

- brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
- temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
- temperature minime giornaliere molto basse;
- temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
- estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
- durata dell'ondata di gelo stimata in 6-7 giorni;
- definizione dell' “ondata di gelo” entro il terzo giorno.

I criteri sopra descritti presuppongono la predisposizione di un sistema di efficiente e costante monitoraggio delle condizioni climatiche e faunistiche a livello regionale o provinciale attivato da appositi organismi (Centro Allerta Meteo, Osservatorio faunistico, Servizio faunistico), una rapida assunzione dei provvedimenti amministrativi di sospensione dell'esercizio venatorio a carico della specie e della successiva revoca dei provvedimenti medesimi, nonché l'adozione di un sistema di informazione e divulgazione in tempo reale degli stessi provvedimenti amministrativi.

L'annuncio del termine dell' “ondata di gelo” dovrà avvenire dopo almeno 7 giorni dalla fine delle condizioni climatiche avverse, per consentire agli uccelli di ridistribuirsi su tutta l'area di svernamento disponibile.

L'attivazione del sistema di allerta per le “ondate di gelo” deve essere previsto nel calendario venatorio, così come le modalità di divulgazione dei provvedimenti amministrativi di sospensione e riapertura del prelievo alla specie.

